

Vittorio Del Monte

Le Notificazioni nel Processo Civile

**Formalità da seguire
dopo la riforma del codice di rito**

- Le regole per il processo di cognizione, di esecuzione e per i riti speciali
- Ampia casistica illustrata e commentata

Principi generali

Caso 1.1

Che cosa si intende per “notificazione”?

Notificare deriva dal latino *notum facere* e significa consegnare (o, comunque, far pervenire nei modi previsti dalla legge) al destinatario la copia di un atto, conforme all'originale.

Il ruolo di primo piano dell'istituto, che la Corte Costituzionale (sent. 30 maggio 1977, n. 88) ha definito “uno strumento necessario e indispensabile per instaurare il contraddittorio”, ha indotto il nostro legislatore a considerare la notificazione uno dei più importanti meccanismi con cui si può procurare la conoscenza di un atto, riservandole quasi interamente la Sezione IV del Titolo VI del Libro Primo del Codice di Procedura Civile (artt. 137-151).

L'art. 137, comma 2, c.p.c. statuisce che: “l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”.

Questa disposizione individua l'**oggetto** della notificazione nell'atto che deve essere recapitato al destinatario in copia conforme all'originale. In materia civile, l'esigenza di provvedere alla notificazione può riguardare *atti processuali*, ma anche *atti extragiudiziali*. Per quanto concerne i primi, possono essere oggetto di notificazione gli atti delle parti in causa (per esempio, l'atto di citazione – come previsto dall'art. 163, ultimo comma, c.p.c. –, l'atto di impugnazione – secondo l'art. 330 c.p.c. – ecc.) e i provvedimenti del giudice (per esempio, la sentenza – nei modi di cui all'art. 285 c.p.c. –, l'ordinanza con cui si provvede alla nomina del consulente tecnico – art. 192 c.p.c. – ecc.).

Quanto agli *atti extragiudiziali*, è opinione prevalente che non vi sia alcun obbligo di provvedere alla loro notifica secondo le modalità previste dal Codice di rito, ma sia consentito trasmetterli mediante raccomandata o con i moderni mezzi di telecomunicazione (per esempio il fax). Tuttavia, in alcuni casi, si ritiene necessario il rispetto delle forme previste dalle norme processuali: si pensi all'ipotesi dell'offerta per intimazione (*ex art. 1209, comma 2, c.c.*) all'atto cd. di *purga-*

zione dell'ipoteca (art. 2890 c.c.), ma, soprattutto, alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto (prevista dall'art. 1265 c.c.).

Si tratta di una situazione particolarmente complessa. Non a caso la giurisprudenza non ha risolto in modo univoco il problema, tanto da affermare, in un primo tempo, che "il termine 'notificata' adoperato dal legislatore nella formulazione dell'art. 1265 c.c. va inteso nel suo preciso significato tecnico giuridico, e cioè come compimento di un atto formale specificamente regolato dalla legge. Pertanto la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata non potrebbe valere come equipollente della notifica richiesta dall'art. 1265 c.c." (Cass., 21 aprile 1961, n. 890 – App. Milano, 2 febbraio 1996).

Successivamente, la Corte Suprema ha, invece, operato un *revirement*: "la opponibilità a terzi della cessione del credito non presuppone che la relativa notifica al debitore ceduto venga necessariamente eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice *species* (prevista esplicitamente dal Codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio *genus* costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che, tanto ai fini di cui all'art. 1264 c.c., quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità." (Cass., 12 maggio 1998, n. 4774).

Una recentissima pronuncia è, però, intervenuta con nuove precisazioni: "nell'ipotesi in cui la cessione del credito sia stata notificata mediante raccomandata e il debitore ceduto contesti il contenuto della lettera in esame, sostenendo che ivi non è contenuta la notizia dell'avvenuta cessione, la prova della ricezione della raccomandata non costituisce prova del contenuto di essa. Per questa ragione incombe sul cessionario l'onere di provare l'avvenuta comunicazione della cessione del credito." (Cass., 12 maggio 2005, n. 10021).

Lo **scopo** della notificazione è quello di far conoscere un atto al destinatario nei modi previsti dalla legge.

Conforme: Cass., 7 maggio 2003, n. 6928

"L'art. 137 c.p.c. non disciplina le modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, che restano irrilevanti rispetto al destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell'atto e lo scopo della notificazione deve ritenersi raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest'ulti-

mo, tale carenza non inficia di per sé la notifica, che può risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell'atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata”.

La **funzione** della notificazione è duplice: *strumentale*, poiché la notificazione dirige l'oggetto da notificare verso il destinatario e lo mette a sua disposizione, in modo da garantire la possibilità della conoscenza dell'atto; *condizionante*, nel senso che condiziona l'efficacia dell'atto notificato. La notificazione, infatti, si configura come atto accessorio rispetto all'atto principale, che viene notificato, e ha dunque l'obiettivo di consentire all'atto notificato di raggiungere a sua volta il proprio scopo. In questo senso, lo scopo della notificazione muta a seconda dell'atto che viene notificato: per esempio, lo scopo della notifica dell'atto di citazione è quello di consentire l'instaurazione del contraddittorio, lo scopo della notifica della sentenza è quello di far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Appurato che lo scopo della notificazione è quello di far conoscere un atto al destinatario, è necessario chiarire a quale tipo di conoscenza si riferisce la legge. Nell'ipotesi di notificazione in mani proprie, che rappresenta la forma ideale di notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna la copia dell'atto al destinatario. Al legislatore, però, come dichiara il comma 2 dell'art. 138 c.p.c., non interessa accertare se il destinatario, dopo aver ricevuto la copia, ne prenda visione e acquisti una conoscenza effettiva dell'atto: “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.”.

Altre volte, quando il destinatario non viene trovato, il legislatore si accontenta di qualcosa di meno: è sufficiente la consegna effettuata nelle mani di persone diverse dal destinatario, individuate dall'art. 139 c.p.c.

In casi particolari, infine, la notificazione si realizza senza alcuna consegna, ma solo con il compimento di determinate formalità, che il legislatore considera sufficienti a far entrare l'atto nella disponibilità del destinatario. Per esempio, nel caso in cui non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, l'art. 143 c.p.c. prescrive che l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza (se nota) e mediante affissione di altra copia nell'Albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

L'intento del legislatore, dunque, non sembra essere tanto quello di assicurare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, quanto quello di garantire la conoscibilità dell'atto, cioè la possibilità di una futura conoscenza. Quando sono state adempiute correttamente tutte le formalità previste dal Codice di

rito, il legislatore ritiene che il destinatario sia in condizione di poter conoscere l'atto: questa situazione viene denominata *conoscenza legale*.

In definitiva, se il **risultato finale** cui il procedimento notificatorio tende è quello di assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (risultato, questo, solo auspicato), l'ordinamento processuale mira, invece, alla certezza legale della conoscenza dell'atto, che si realizza quando l'atto viene messo a disposizione del destinatario nei modi previsti dalla legge, ciò che può essere considerato il **risultato immediato** della notificazione.

Il legislatore, in questo senso, ha operato un giudizio di bilanciamento degli interessi, contemperando il diritto di difesa del destinatario con il diritto di azione di colui che ha richiesto la notifica, e ha favorito le esigenze di economia processuale e semplificazione che si manifestano in modo sempre crescente nel processo civile.

D'altro canto, giova sottolineare che se la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario non è considerata necessaria, addirittura può non essere sufficiente quando è il risultato di una notifica effettuata secondo modalità completamente diverse da quelle previste dalla legge.

Conforme: Cass., 2 maggio 1997, n. 3785

"In materia di opposizione agli atti esecutivi, il termine previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di esso; pertanto, se la notifica di un atto normativamente prevista (art. 555 c.p.c.) è invalida, la conoscenza, ai fini di detta decorrenza, non può desumersi da quella di altri atti o fatti, eventuali o estranei al processo esecutivo, come l'accesso dell'esperto per la stima dei beni o la pubblicazione dell'avviso d'asta sul giornale."

In conclusione... risposta a 1.1

La notificazione è un mezzo col quale è possibile far conoscere, nei modi previsti dalla legge, il contenuto di un atto, processuale o extragiudiziale, a uno o più soggetti determinati.

L'intento del legislatore è quello di garantire la **conoscenza legale**, la conoscibilità dell'atto, cioè la possibilità di una futura conoscenza, quando sono state adempiute correttamente tutte le formalità previste dal Codice di rito.

D'altro canto, la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, se a volte non è considerata necessaria, altre volte può, tuttavia, non essere sufficiente quando è il risultato di una notifica effettuata secondo modalità completamente diverse da quelle previste dalla legge.

Caso 1.2

Quali sono i soggetti del procedimento di notificazione?

Nel processo di notificazione i soggetti principali su cui si concentra l'attenzione del legislatore sono il richiedente la notificazione e il suo destinatario.

Tuttavia, altri soggetti sono chiamati a intervenire, in via necessaria o accessoria, a tale procedimento e anche nei confronti di questi il Codice di rito, o le leggi a esso collegate, non hanno mancato di predisporre un'adeguata disciplina.

Il procedimento di notificazione vede intervenire più soggetti:

- 1) l'autore dell'atto;
- 2) il richiedente l'atto da notificare (la parte personalmente, il difensore, il Pubblico Ministero e il cancelliere);
- 3) il notificante l'atto (gli addetti all'UNEP, i messi del giudice di pace, il cancelliere, le autorità diplomatiche e consolari, l'ufficio postale e gli avvocati *ex* l. 53/1994);
- 4) il destinatario dell'atto;
- 5) il consegnatario dell'atto.

L'AUTORE DELL'ATTO

In materia civile, come già ricordato, la notificazione ha per oggetto soprattutto (anche se non esclusivamente) *atti processuali*, cioè atti destinati a produrre conseguenze giuridiche sul rapporto processuale e, in talune ipotesi, anche sul piano sostanziale. Può trattarsi di un provvedimento emanato dal giudice (per esempio, la sentenza), oppure dell'atto di una parte (per esempio, l'atto di citazione) o del Pubblico Ministero (la dichiarazione di impugnazione).

L'autore dell'atto viene considerato un soggetto autonomo del procedimento di notificazione, dal momento che non necessariamente vi è coincidenza tra colui che emana l'atto e colui che richiede la notificazione. Un chiaro esempio in tal senso riguarda la sentenza, in riferimento alla quale si realizza la scissione tra autore e richiedente. Infatti, in forza dell'art. 285 c.p.c., si tratta di un provvedimento emanato dal giudice, ma è la parte a richiederne la notificazione: "la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma".

IL RICHIEDENTE

L'art. 137, comma 1, c.p.c. si occupa di indicare le parti richiedenti l'atto di notificazione: "le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dal-

l'ufficiale giudiziario **su istanza di parte o su richiesta del Pubblico Ministero o del cancelliere.**"

Dalla formulazione della norma si evince che i soggetti legittimati a richiedere la notificazione sono determinati come *parte personalmente, difensore, Pubblico Ministero e cancelliere*.

La **parte personalmente**. La titolarità del potere di disporre la notificazione viene concordemente riconosciuta da giurisprudenza e dottrina alla parte personalmente. Si discute, tuttavia, se per gli atti che devono essere compiuti con la necessaria rappresentanza di un difensore l'iniziativa del procedimento notificatorio spetti esclusivamente al difensore, munito di procura alle liti.

A tal proposito, la Cassazione Civile, a sezioni unite, con sent. 6 settembre 1990, n. 9213, è intervenuta generalizzando il principio desumibile dall'art. 163, ultimo comma, c.p.c., che menziona distintamente la parte e il suo procuratore, e argomentando dagli artt. 285 c.p.c., 47, 95 e 147, disp. att. c.p.c., che "in ordine all'iniziativa della notificazione non opera il principio della difesa tecnica e perciò va sempre riconosciuto alla parte di persona il potere di richiedere la notificazione di atti, ancorché questi debbano necessariamente essere compiuti dal difensore".

Come si può notare, la Corte fa propria l'intuizione che, con riguardo a una vasta categoria di atti, l'attribuzione di una legittimazione esclusiva e non surrogabile al difensore della parte, oltre ad indurre inevitabilmente gravi conseguenze sul rapporto processuale (prima fra tutte la nullità della citazione nel caso in cui l'atto di impulso risultasse compiuto dalla parte personalmente), contrasterebbe con i criteri di concretezza e funzionalità degli atti, preordinati al leale e scorrevole svolgimento del processo.

La legittimazione della parte include anche quella del suo procuratore *ad negotia*, ove, in armonia con il disposto dell'art. 77 c.p.c., egli sia stato investito espressamente del potere di stare in giudizio per il preponente.

Il difensore. La legittimazione del difensore a richiedere la notificazione viene ammessa in base alle norme che disciplinano la difesa tecnica: *ex* art. 84 c.p.c., il difensore "può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono a essa espressamente riservati".

La medesima legittimazione viene riconosciuta anche dall'indicazione testuale contenuta nel d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 104: "le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario".

Soluzioni non univoche vengono offerte in riferimento agli atti per i quali si riconosce una legittimazione esclusiva della parte, in quanto esorbitanti, per loro natura (come previsto dall'art. 84 c.p.c.) o per i limiti temporali in cui si collocano, i limiti della procura *ad litem*. Si pensi, per esempio, alla rinuncia agli atti del

giudizio, che l'art. 306 c.p.c. riserva alla parte personalmente o al procuratore speciale (cioè munito di mandato *ad hoc*) e, per il secondo profilo, alla notificazione della sentenza, atto che ricade in una fase intermedia fra un grado di giudizio ormai esaurito (con conseguenti perplessità circa l'esaurimento o meno del relativo mandato) e un successivo ipotetico grado di impugnazione.

Conforme: Cass., 22 aprile 2003, n. 6420

"L'espressione *istanza di parte* di cui all'art. 285 c.p.c. va riferita anzitutto ai soggetti del rapporto processuale e quindi ai loro difensori, i quali in virtù della procura alle liti hanno il potere di compiere nell'interesse dei primi tutti gli atti che la legge non riserva a costoro espressamente. La notificazione della sentenza, dunque, non è un atto *esclusivamente* riservato alla parte, ma può essere compiuto *anche* dal difensore."

La legittimazione a richiedere la notificazione viene riconosciuta solo al difensore investito di mandato per il giudizio. La giurisprudenza ha escluso la titolarità del potere di disporre la notifica al procuratore non abilitato, sia perché non iscritto nell'Albo speciale per il patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori (per esempio patrocinio in cassazione) sia perché esercente *extra discriptum* (Cass., 8 maggio 1990, n. 3784).

La l. 24 febbraio 1997, n. 27, tuttavia, ha soppresso l'Albo dei procuratori legali (art. 1), prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'Albo degli avvocati (art. 2, comma 1) e ha abrogato (art. 6) l'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (il quale consentiva al procuratore legale di esercitare la professione solo nel distretto di Corte d'Appello di iscrizione), consentendo, dunque, al difensore munito di procura di esercitare la propria attività (compresa la richiesta di notificazione) senza alcuna limitazione territoriale. In seguito la l. 16 dicembre 1999, n. 479 (cd. *legge Carotti*), art. 8, ha attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione: "sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo Albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997, n. 27."

La Cassazione è successivamente intervenuta con precisazioni sull'argomento in questione.

Conforme: Cass., 10 agosto 2004, n. 15414

"(...) per *processi in corso* s'intendono tutti quelli non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della l. 27/1997, anche se in fase diversa rispetto a quella in cui

sia precedentemente intervenuto il procuratore *extra districtum*. Ciò significa, per esempio, che l'effetto sanante deve essere dichiarato anche nel corso del giudizio di legittimità, in quanto continuazione del processo in fase di impugnazione. L'efficacia sanante incontra come unico limite il formarsi del giudicato sulla nullità dell'atto di cui si discute."

La giurisprudenza ha, invece, negato la legittimazione a presentare l'istanza di notificazione al semplice domiciliatario, la cui funzione è limitata alla semplice sostituzione della parte nella ricezione degli atti a essa notificati, salvo che lo stesso sia stato delegato, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, ovvero abbia anche semplicemente speso la propria qualità di incaricato dal legittimato e le dette qualità risultino esplicitamente dalla relata di notifica o da altro atto utile in tal senso (Cass., 28 maggio 2004, n. 10268).

Il Pubblico Ministero. La legittimazione a richiedere la notificazione viene riconosciuta al Pubblico Ministero nelle ipotesi in cui egli esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge (art. 69 c.p.c.), quando interviene in un giudizio pendente (art. 70 c.p.c.), quando propone impugnazione contro le sentenze relative a cause matrimoniali, escluse quelle di separazione personale tra coniugi (art. 72, comma 3, c.p.c. e l. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 5) oppure contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali (art. 72, comma 4, c.p.c.) e infine quando impugna una sentenza per revocazione (art. 397 c.p.c.).

Il cancelliere. La legge attribuisce al cancelliere la titolarità del potere di disporre la notificazione limitatamente a determinati atti, come l'ordinanza di condanna a pene pecuniarie (art. 179, comma 2, c.p.c.), l'ordinanza di nomina del consulente tecnico (art. 192, comma 1, c.p.c.), il decreto con cui il giudice adotta provvedimenti urgenti (art. 697, comma 2, c.p.c.) e il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 718 c.p.c.)

NOTA BENE

Secondo alcuni il cancelliere, quando dà notizia del dispositivo della sentenza mediante il biglietto di cancelleria, deve essere considerato oltre che l'autore dell'atto, anche il richiedente la notificazione. Tale attività del cancelliere, tuttavia, viene ricondotta dall'opinione prevalente a un'ipotesi di comunicazione e non di notificazione.

IL NOTIFICANTE L'ATTO

L'art. 137 c.p.c. stabilisce che "le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario". In realtà, numerosi interventi legislativi successivi all'entrata in vigore del Codice di rito hanno delineato un sistema

più complesso, in cui l'attività di notificazione viene eseguita anche da soggetti ulteriori e diversi dall'ufficiale giudiziario.

Nell'ampia cerchia dei soggetti notificatori si opera una distinzione tra:

- gli organi notificatori, ossia quei soggetti pubblici che in via istituzionale esercitano una pubblica funzione, vale a dire la funzione di effettuare le notifiche, e cioè gli addetti agli UNEP (*Uffici Unici Notificazioni Esecuzioni Protesti*), i messi del giudice di pace e, secondo alcuni, il cancelliere;
- quei soggetti pubblici che occasionalmente intervengono nel procedimento notificatorio, come le autorità diplomatiche e consolari per le notifiche all'estero, l'ufficiale postale nelle notifiche a mezzo posta ecc.;
- a partire dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53, gli avvocati, ai quali è attribuita la possibilità di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa, stragiudiziale a mezzo del servizio postale, salvo che l'Autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente; la stessa l. 53/1994, attraverso l'art. 6, comma 1, ha precisato che l'avvocato, nell'esercizio dell'attività di notificazione "è considerato **pubblico ufficiale** a ogni effetto".

Gli UNEP sono stati istituiti con la l. 19 dicembre 1956, n. 1442, allo scopo di unificare i vari uffici notifiche in precedenza esistenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nello stesso Comune. L'*Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari*, approvato con il d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, è basato proprio sugli UNEP, che in ogni Comune sono situati presso l'Autorità giudiziaria di grado più alto. Pertanto, nei Comuni che sono capoluogo di distretto di Corte d'Appello, l'UNEP è posto presso la Corte d'Appello; nei Comuni capoluogo dei circondari di Tribunale, l'UNEP è sito presso il Tribunale. Inoltre, il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (cd. *riforma del giudice unico*) ha previsto, all'art. 44, che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari possono essere assegnati anche alle sezioni distaccate del Tribunale ordinario istituite a norma degli artt. 48-bis e ss. della legge sull'*Ordinamento giudiziario* (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

Dalla formulazione del d.P.R. 1229/1959, art. 106, il quale fa riferimento a "uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario", si desume che l'UNEP più semplice può essere composto anche da un solo ufficiale giudiziario. Tuttavia, di regola, l'ufficiale giudiziario è affiancato da un aiutante ufficiale giudiziario e un coadiutore. Quando nell'UNEP sono presenti due o più ufficiali giudiziari, viene nominato con decreto ministeriale l'ufficiale giudiziario dirigente, al quale spetta, oltre che l'esecuzione dei propri compiti, anche la direzione e l'organizzazione del servizio nell'ambito dell'ufficio (d.P.R. 1229/1959, artt. 47 e 48).

Il d.P.R. 1229/1959, art. 1, distingue il personale degli UNEP in tre categorie di soggetti: gli *ufficiali giudiziari*, gli *aiutanti ufficiali giudiziari* e i *coadiutori*.

A detta di alcuni, il r.d.12/1941, art. 4 sembra contrapporre ai giudici e al personale di cancelleria (i quali “fanno parte dell’ordine giudiziario”) gli ufficiali giudiziari, che sono “ausiliari dell’ordine giudiziario”, definizione, questa, che viene ripetuta anche nel d.P.R. 1229/1959, art. 1.

Negli UNEP di tipo semplice, il cui organico comprende ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, per quanto concerne le notificazioni, i compiti dell’ufficiale giudiziario si concretano nel sovrintendere alla trasmissione degli atti al coadiutore per l’iscrizione nel registro cronologico e per la predisposizione delle copie; nel vigilare sul successivo passaggio degli atti all’aiutante ufficiale giudiziario per la notifica e nel curare la restituzione dell’originale alle parti richiedenti, dopo che sono stati effettuati tutti gli adempimenti.

L’aiutante ufficiale giudiziario coadiuva l’ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa ed è anche adibito ai lavori interni d’ufficio (d.P.R. 1229/1959, art. 165, comma 1 e 2). A seguito dell’intervento della l. 12 luglio 1975, n. 322, l’aiutante ufficiale giudiziario si contraddistingue come vero e proprio organo delle notificazioni. A tal proposito interviene anche il d.P.R. 1229/1959, art. 106, comma 2, con quanto sancito nella sua attuale formulazione: “negli uffici nei quali esiste soltanto l’ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale e amministrativa.”.

Una simile disposizione, se interpretata *a contrario*, sembra lasciar trasparire che l’attività di notificazione rientri nelle attribuzioni dell’aiutante ufficiale giudiziario. Infatti, l’ufficiale giudiziario è tenuto a eseguire le notificazioni **soltanto** se presso l’ufficio non sia collocato un aiutante ufficiale giudiziario.

NOTA BENE

“Tra i compiti dell’aiutante ufficiale giudiziario rientra la notificazione degli atti, ma non il compimento di atti di esecuzione, attività, questa, che rimane riservata all’ufficiale giudiziario.” (Cass., 9 aprile 2003, n. 5583)

L’aiutante ufficiale giudiziario è, dunque, chiamato a eseguire l’attività di notifica, compiere tutti gli adempimenti previsti dal Codice di rito e infine restituire alle parti e agli uffici richiedenti gli originali degli atti notificati debitamente compilati. I coadiutori, anch’essi addetti all’UNEP, hanno semplicemente il compito di provvedere alle trascrizioni sul registro cronologico e quello di coadiuvare nel servizio di sportello il personale responsabile del servizio di ricezione e restituzione degli atti.

Per quanto concerne il rapporto tra il personale degli UNEP e lo Stato, originariamente i compiti degli ufficiali giudiziari venivano affidati a dei soggetti pri-

vati (i cd. *uscieri*), i quali organizzavano a proprio rischio l'attività, assumevano dipendenti, venivano retribuiti direttamente dai propri interessati e non erano tenuti a osservare un orario di lavoro. In sostanza l'usciera era un privato cittadino esercente una pubblica funzione, benché, a causa delle funzioni affidategli, fosse sottoposto al controllo dello Stato. Progressivamente, però, come sancito dal d.P.R. 1229/1959, art. 2, il legislatore ha ricondotto la figura dell'ufficiale giudiziario nell'area del pubblico impiego: "gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato".

La suddetta equiparabilità è riferibile a determinati effetti (congedi, imposta di ricchezza mobile e complementare, riduzioni sui viaggi, impignorabilità e inesquestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni ecc.). Il d.P.R. 44/1990, art. 22, ha previsto che nei confronti del personale degli Uffici Notificazioni Esecuzioni Protesti, nell'ambito delle disposizioni previste dal d.P.R. 266/1987 (recante norme relative al comparto del personale dipendente dai Ministeri), art. 55, la negoziazione decentrata si riferisce in particolare all'organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni. La l. 15 gennaio 1991, n. 14, art. 1, ha poi previsto, a favore del personale dell'UNEP, un compenso mensile non pensionabile, come premio di presenza.

Conforme: Cons. Stato, 31 dicembre 2003, n. 9289

"(...) gli ufficiali giudiziari sono da considerarsi dipendenti dello Stato e il loro rapporto di impiego non può sottrarsi alla disciplina dettata per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 29/1993 (ora d.lgs. 165/2001)."

Tuttavia, la disciplina riguardante il personale UNEP non è del tutto assimilabile a quella degli impiegati statali, viste alcune rilevanti eccezioni in materia di retribuzione, di orario di lavoro e autonomia nella gestione del servizio. Tali differenze hanno fatto dubitare alcuni della possibilità di equiparare *tout court* l'ufficiale giudiziario a un pubblico impiegato.

NOTA BENE

"Gli ufficiali giudiziari devono essere considerati dipendenti pubblici preposti a uffici privi di rilevanza esterna. Pertanto le loro mansioni sono riconducibili al profilo di collaboratore amministrativo (settima qualifica funzionale) e non a quello di funzionario amministrativo, giacché essi non hanno il potere di formare ed esternare ai terzi la volontà autoritativa o negoziale dell'amministrazione di appartenenza." (Cons. Stato, 2 aprile 2002, n. 182)

Va comunque sottolineato che la l. 321/1991, art. 11, comma 1, ha espressamente qualificato i coadiutori come impiegati civili dello Stato.

La l. 21 novembre 1991, n. 374, che ha istituito il giudice di pace, in sostituzione del conciliatore, ha inciso sull'attività dei messi di conciliazione, ora denominati **messi del giudice di pace** in seguito alla l. 479/1999, art. 6. In un primo momento la l. 374/1991, art. 51, aveva previsto in via transitoria che i messi di conciliazione rimanessero competenti, per la notifica degli atti del giudice di pace, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia dal 1° maggio 1995). Successivamente la l. 6 dicembre 1994, n. 673, ha abrogato il suddetto art. 51, eliminando il limite temporale triennale e ha modificato l'art. 13 della l. 374/1991, il quale, come risultante dalla novella, stabiliva che alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedessero gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione presso i comuni, compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

Conforme: Cass., 23 agosto 2004, n. 16591

"I messi comunali, ai quali la legge consente che siano affidate le funzioni di notificazione di atti amministrativi (cod. strada, art. 201; l. 265/1999, art. 10, nonché, per i ricorsi agli organi della giurisdizione amministrativa, r.d. 642/1907, art. 8) sono del tutto estranei alla categoria dei messi del giudice di pace (già messi di conciliazione), i quali, pur in rapporto di servizio con l'ente locale, sono inseriti nell'ufficio giudiziario per effetto di nomina da parte del Presidente del Tribunale e, appartenendo a un ruolo transitorio a esaurimento, partecipano con gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti alla funzione di notificazione degli atti processuali. L'esigenza di mantenere distinte le due figure si manifesta soprattutto nell'ipotesi in cui i due incarichi vengano ricoperti dalla stessa persona fisica, quando, cioè, venga scelto come messo del giudice di pace una persona che sia già dipendente comunale. Il messo del giudice di pace, infatti, è un ausiliario del giudice di pace, il messo comunale un dipendente del Comune o della Provincia."

Il legislatore del 1994, quindi, aveva affidato il compito di eseguire le notifiche degli atti del giudice di pace solo ai messi di conciliazione che si trovavano in servizio alla data di entrata in vigore della l. 673/1994. Così, i messi di conciliazione ancora in servizio potevano continuare a svolgere la propria attività, anche relativamente agli atti del giudice di pace, ma i Presidenti dei Tribunali non potevano continuare a nominare altri messi di conciliazione.

Successivamente è intervenuta la l. 24 novembre 1999, n. 468, art. 26, comma 1, disponendo che "i messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazio-

ne, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, e inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale". A completare questa serie di interventi normativi privi di coordinamento è intervenuta, come già accennato, la l. 479/1999, la quale ha nuovamente modificato la l. 374/1991, art. 13, che nella sua formulazione attuale prevede, al comma 2, che ai messi di conciliazione si applichino, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con d.P.R. 1229/1959 e successive modificazioni.

Oltre alla notifica degli atti del giudice di pace, il d.P.R. 1229/1959 prevede per i messi del giudice di pace ulteriori attribuzioni.

In primo luogo è previsto che nella circoscrizione della sede distaccata di Pretura (e, quindi, a seguito della riforma istitutiva del giudice unico, delle sezioni distaccate del Tribunale) la notificazione di atti in materia civile, penale e amministrativa può essere compiuta **promiscuamente** dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal messo di conciliazione della sede distaccata (d.P.R. 1229/1959, art. 37).

In secondo luogo, l'aspetto più interessante della materia è, però, trattato dal d.P.R. 1229/1959, art. 34, comma 1: "ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato."

Per quanto concerne la **mancanza o l'impedimento** del personale addetto all'UNEP si ritiene che con il termine "mancanza" il legislatore intenda riferirsi alle ipotesi più disparate (congedo, aspettativa, posto vacante), mentre l'impedimento presuppone il contestuale impegno in altra attività, che impedisce l'esecuzione della notifica in questione.

Quanto ai **motivi d'urgenza**, è pacifico che essi riguardano la notifica di atti relativi alle cause indicate nel r.d. 12/1941, art. 92 (di recente modificato dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6), per le quali non è prevista la sospensione della trattazione durante il periodo di ferie dei magistrati, in virtù del grave pregiudizio che potrebbe derivarne alle parti (per esempio: procedimenti cautelari, procedimenti di interdizione, inabilitazione, sfratto, opposizione all'esecuzione ecc.).

Così si è anche pronunciata la Corte di Cassazione con sent. 1° marzo 1988, n. 2147: "i motivi di urgenza sono ravvisabili anche al di fuori delle ipotesi previste dall'r.d. 12/1941, art. 92, con riguardo a tutti i casi in cui il ritardo potrebbe arrecare grave pregiudizio alle parti ovvero a esigenze di qualsiasi natura (il cui apprezzamento è rimesso al capo dell'ufficio giudiziario) che giustifichino la pronta notificazione dell'atto."

L'**autorizzazione del capo dell'ufficio** deve essere effettuata per iscritto, con decreto apposto sull'originale dell'atto da notificare. Competente a rilasciare l'autorizzazione è il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale presta servizio l'ufficiale giudiziario impedito e non il capo dell'ufficio giudiziario (eventualmente diverso) dinanzi al quale pende la causa. Nell'autorizzazione, peraltro, non è necessario indicare il nome del messo, ma solo del suo ufficio di appartenenza.

È controverso quali conseguenze derivino da una notificazione effettuata dal messo non autorizzato o non legittimamente autorizzato.

A tal proposito, la Corte di legittimità aveva assunto nel 1999 la seguente posizione: "la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto dell'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario non è inesistente ma semplicemente affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte (quindi se l'atto ha raggiunto il suo scopo, in armonia con il disposto dell'art. 156, comma 3, c.p.c.) ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al destinatario." (Cass. 28 gennaio 1999, n. 770).

Contra: Cass., 22 novembre 2001, n. 14767

"(...) ove la notifica eseguita dal messo del giudice di pace senza la specifica autorizzazione del capo sia avvenuta in relazione ad atti amministrativi (per esempio, in relazione al decreto di espropriazione), la nullità non può essere sanata per il fatto che comunque l'atto abbia raggiunto il suo scopo, non trovando applicazione nell'ambito del procedimento amministrativo la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali dagli artt. 156 e 157 c.p.c."

Secondo alcuni anche il **cancelliere** può, in casi particolari, eseguire direttamente la notifica mediante consegna alle parti di copia dell'atto, visto che l'art. 58 c.p.c. sembra consentirgli il compimento di tale attività e l'art. 137 c.p.c. non attribuisce tale competenza all'ufficiale giudiziario in via esclusiva.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sent. 2 luglio 1980, n. 4185: "nel procedimento di adozione speciale, alla stregua delle speciali peculiarità della materia, nonché in ragione del rapporto diretto che si instaura tra l'organo giudiziario e le parti interessate e della conseguente previsione della notifica d'ufficio dei provvedimenti, la notifica del decreto del Tribunale dei minorenni che dichiara lo stato di adottabilità del minore è validamente eseguita, anche agli effetti della decorrenza del termine per l'opposizione, ove compiuta mediante consegna alle parti di copia del decreto a opera del cancelliere, risultando rispettate le esigenze e gli elementi essenziali del procedimento notificatorio."

Alcuni anni più tardi, nell'ambito di un giudizio relativo a decreto di volontaria giurisdizione, il Supremo Collegio, nello svolgimento dell'iter argomentativo, ha distinto, anche se svoltando in via presuntiva, l'ipotesi di notifica eseguita su istanza del cancelliere da quella di notifica effettuata dal cancelliere, autonomamente o su ordine del giudice, quantomeno in ordine ai procedimenti assoggettati per legge al rito della Camera di Consiglio.

Conforme: *Cass., 29 aprile 1997, n. 3670*

“Al cancelliere può essere riconosciuta la qualità di organo notificatore.”

IL DESTINATARIO DELL'ATTO

Il destinatario della notificazione è il soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve pervenire l'atto. Normalmente il destinatario della notificazione è anche il soggetto nei confronti del quale l'atto notificato produce i suoi effetti processuali e, talvolta, sostanziali (il cd. *soggetto passivo dell'atto*). Tuttavia, vi sono ipotesi non trascurabili in cui il destinatario della notifica e il soggetto passivo dell'atto possono non coincidere.

Quando il soggetto passivo dell'atto è un minore o un interdetto, cioè un soggetto totalmente privo di capacità legale, la notifica deve essere effettuata direttamente al legale rappresentante.

La Corte di Cassazione con sent. 16 maggio 2000, n. 6318, ha individuato che “a mente dell'art. 75 c.p.c., le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità; di conseguenza le persone fisiche che hanno la rappresentanza dell'incapace ne hanno anche la rappresentanza processuale, con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti a quest'ultimo, vanno notificati esclusivamente alle prime”.

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se formalmente non dichiarata, è influente nel corso del processo.

Conforme: *Cass., 9 gennaio 2004, n. 116*

“Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non è stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto è regolarmente notificata l'impugnazione avverso la sentenza, in quanto soltanto qualora la capacità di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di que-

st'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va proposta nei confronti dell'ex minore divenuto maggiorenne (e notificata presso il suo domicilio reale) e non nei confronti dei genitori."

Quando il soggetto passivo dell'atto è solo parzialmente incapace (quando cioè la sua capacità deve essere integrata a norma degli artt. 394 e 424 c.c., riguardanti rispettivamente il minore emancipato e l'inabilitato) e, dunque, può stare in giudizio soltanto con l'assistenza del curatore a norma dell'art. 75 c.p.c., si configura un'ipotesi di legittimazione processuale congiunta o complessa, da cui deriva la complessità del procedimento di notificazione, che si perfeziona solo quando l'atto sia notificato **tanto al soggetto parzialmente incapace quanto al curatore**, affinché quest'ultimo possa svolgere la sua funzione di assistenza (Cass., 30 gennaio 1980, n. 701).

L'incapacità naturale è invece irrilevante sotto il profilo processuale, ne deriva che l'incapace naturale può essere destinatario di valide notificazioni (Cass., 21 marzo 1994, n. 2650).

Un altro rilevante caso di dissociazione tra destinatario e soggetto passivo dell'atto si verifica quando il preponente conferisce il potere di stare in giudizio al suo procuratore *ad negotia* (art. 77 c.p.c.), il quale diventa il soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve pervenire l'atto.

L'art. 170 c.p.c., infine, disponendo che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito, individua in quest'ultimo il destinatario delle notificazioni degli atti processuali in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata, cioè il soggetto passivo dell'atto.

NOTA BENE

"La cancellazione dall'albo professionale, ancorché disposta a domanda dell'interessato, comporta la decadenza dall'ufficio di avvocato e la cessazione dello *ius postulandi*, con conseguente mancanza di ogni legittimazione del difensore a compiere e ricevere atti processuali.

Pertanto, è giuridicamente inesistente la notificazione di un atto (per esempio, il ricorso per Cassazione) presso il suddetto difensore, giacché effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte al momento della notificazione stessa." (Cass., 6 marzo 2003, n. 3299)

Non assume, invece, la veste di destinatario il rappresentante delle persone giuridiche e di altri enti, poiché in tali casi la notificazione è diretta all'ente medesimo. Infatti, la giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, 23 marzo 2004, n. 1547) qualifica il soggetto cui viene consegnata copia dell'atto (che ai sensi dell'art. 145 c.p.c. può essere il rappresentante o la persona incaricata di ricevere le notifica-

zioni o, in mancanza, altra persona addetta alla sede stessa) come semplice **consegnatario** e la persona giuridica come **destinatario** della notifica.

IL CONSEGNATARIO DELL'ATTO

Il consegnatario è il soggetto a cui viene consegnato materialmente l'atto notificato. Per essere legittimato a ricevere la copia dell'atto, il consegnatario deve trovarsi in uno dei luoghi espressamente previsti dal legislatore e deve trovarsi in un determinato rapporto, indicato dalla legge, con il destinatario (per esempio rapporto di parentela, come previsto dall'art. 139, comma 2, c.p.c.). Inoltre la legittimazione del consegnatario viene esclusa nei minori di quattordici anni e nei soggetti palesemente incapaci (art. 139, comma 2, c.p.c.).

Questo è l'orientamento seguito dalla giurisprudenza: secondo la sent. 16 aprile 2003, n. 6105 della Corte di Cassazione, infatti, "il rifiuto di ricevere la copia dell'atto da parte di una delle persone diverse dal destinatario indicate nell'art. 139 c.p.c. consente esclusivamente il compimento delle attività alternative previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito, avviso, raccomandata), ma non è equiparato alla consegna, come nel caso di cui all'art. 138 c.p.c., comma 2, concernente la notifica a mani proprie, che si considera effettuata se il destinatario rifiuta di ricevere la copia. Ciò significa che il consegnatario può rifiutarsi di ricevere la copia, ma in tal caso la notifica non viene considerata come ugualmente eseguita, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui è lo stesso destinatario a rifiutare l'atto".

In conclusione... risposta a 1.2

I soggetti principali del procedimento di notifica sono essenzialmente due: colui che dà impulso al procedimento, e dal quale proviene l'atto, e colui che deve prendere conoscenza dell'atto. Tuttavia, vista la complessità dei meccanismi che caratterizzano l'istituto, l'iter procedimentale comprende spesso la partecipazione di un numero più ampio di figure, che possono essere così individuate: *autore, richiedente, esecutore delle notificazioni, destinatario e consegnatario*.

- L'**autore** dell'atto è un soggetto indipendente rispetto al procedimento di notificazione, dal momento che non è necessariamente richiesta la sussistenza di identità tra l'emanante l'atto ed il richiedente lo stesso.
- Il **richiedente** è colui che domanda al notificante di eseguire la notificazione, secondo quanto disposto dalla legge e indicato dalla giurisprudenza, può essere la *parte personalmente*, il *difensore*, il *Pubblico Ministero* ovvero il *cancelliere*.
- L'**esecutore delle notificazioni**, quando non è disposto altrimenti, è l'*ufficiale giudiziario*. Interventi legislativi successivi hanno individuato ulteriori organi notificatori, primi fra tutti gli *addetti agli UNEP*, i *messi del giudice di pace* e, secondo alcuni, il *cancelliere*; si aggiungano, poi, i soggetti che occasionalmente intervengono nel

procedimento notificatorio, come le *autorità diplomatiche e consolari* per le notifiche all'estero, l'*ufficiale postale* nelle notifiche a mezzo posta ecc. e, a partire dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53, gli *avvocati*, ai quali è attribuita la possibilità di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa, stragiudiziale a mezzo del servizio postale, salvo che l'Autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

- Il **destinatario** della notificazione è il soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve pervenire l'atto. Qualora si tratti di un minore o di un interdetto, la notifica viene effettuata direttamente al legale rappresentante. Qualora il destinatario dell'atto sia un minore o un inabilitato, si ha legittimazione processuale congiunta o complessa, in quanto l'atto deve essere notificato sia al soggetto parzialmente incapace sia al curatore. Ancora, dissociazione tra destinatario e soggetto passivo dell'atto si verifica quando il preponente conferisce il potere di stare in giudizio al suo procuratore *ad negotia*, il quale diventa il soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve pervenire l'atto, e in tutti quei casi in cui, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni si fanno al procuratore costituito.
- Il **consegnatario** dell'atto di notificazione è il soggetto cui questo viene materialmente consegnato, in uno dei luoghi espressamente previsti dal legislatore e alla condizione che si trovi in un determinato rapporto, indicato dalla legge, con il destinatario.

Indice generale

INDICE GENERALE

PREFAZIONE	Pag.	3
 CAPITOLO 1 - Principi generali		
Caso 1.1 Che cosa si intende per “notificazione”?	»	5
Caso 1.2 Quali sono i soggetti del procedimento di notificazione?	»	9
Caso 1.3 Come si distribuiscono competenza, obblighi e responsabilità degli organi notificatori?	»	23
Caso 1.4 Come si svolge il procedimento di notificazione?	»	31
 CAPITOLO 2 - Le forme di notificazione		
Caso 2.1 Che cosa è la notificazione in mani proprie?	»	49
Caso 2.2 Come si svolge la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio?	»	53
Caso 2.3 Cosa accade in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia?	»	64
Caso 2.4 Come si svolge la notificazione presso il domiciliatario?	»	76
Caso 2.5 Come si svolge la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica?	»	84
Caso 2.6 Come si svolge la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti?	»	103
Caso 2.7 Come si svolge la notificazione alle Amministrazioni dello Stato? ...	»	108
Caso 2.8 Come si svolge la notificazione alle persone giuridiche?	»	120
Caso 2.9 Come si svolge la notificazione ai naviganti e ai militari in attività di servizio?	»	131
Caso 2.10 Come si svolge la notificazione a mezzo del servizio postale?	»	134
Caso 2.11 Come si svolge la notificazione per pubblici proclami?	»	160
Caso 2.12 Quali sono le forme di notificazione ordinate dal giudice?	»	165
Caso 2.13 Come si svolge la notificazione in via telematica?	»	171

CAPITOLO 3 - Le notificazioni del processo di cognizione: cenni ai singoli atti

Caso 3.1	Come si svolge la notificazione dell'atto di citazione?	Pag.	181
Caso 3.2	Come si svolge la notificazione degli atti nel corso del processo?	»	186
Caso 3.3	Come avviene l'intimazione del testimone?	»	194
Caso 3.4	Come avviene la notificazione della sentenza?	»	196
Caso 3.5	Come avviene la notificazione delle impugnazioni?	»	200

CAPITOLO 4 - Notificazioni e processo di esecuzione

Caso 4.1	Cos'è il titolo esecutivo e come avviene la sua notificazione?	»	207
Caso 4.2	Cos'è il precetto e come avviene la sua notificazione?	»	210
Caso 4.3	Come si esegue la notifica del pignoramento?	»	214
Caso 4.4	Come si svolgono le notificazioni ai creditori nel corso del processo esecutivo?	»	217
Caso 4.5	Come si svolgono le notificazioni al debitore nel corso del processo esecutivo?	»	219
Caso 4.6	Come si svolgono le notificazioni delle opposizioni nel processo esecutivo?	»	221

CAPITOLO 5 - Le notificazioni a cura degli avvocati

Caso 5.1	Come si svolgono le notificazioni a cura degli avvocati?	»	225
Caso 5.2	Come si notifica l'intimazione dei testimoni?	»	237
Caso 5.3	Come si esegue la notifica nel processo societario?	»	239

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , 14 ottobre 2004, n. 15927 Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile (in Supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre).	»	245
CODICE DI PROCEDURA CIVILE – Libro primo – <i>Disposizioni generali</i> TITOLO VI – Degli atti processuali • CAPO I – Delle forme degli atti e dei provvedimenti • SEZIONE IV – Delle comunicazioni e delle notificazioni.	»	259

CODICE DI PROCEDURA CIVILE – Libro terzo – *Del processo di esecuzione*

TITOLO II – Dell’espropriazione forzata • CAPO I – Dell’espropriazione forzata in generale • SEZIONE II – Del pignoramento Pag. 262

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 – Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 334 del 4 dicembre 1982) » 264